

STATUTO

SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIALE CONTE
TESTASECCA 44

Numero REA: CL - 112602

Codice fiscale: 01989600851

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla raccolta n.3216	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita,ai sensi della L.381/1991 con sede nel Comune	
	di Caltanissetta la Società Cooperativa denominata:	
	"SAN PIO Cooperativa sociale".	
	Alla Cooperativa,per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e	
	sulla cooperazione sociale,si applicano,in quanto	
	compatibili,le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	ART.2 (Durata - Sede)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea,salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	La società ha sede in Caltanissetta.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa,conformemente all'art.1 della L.381/1991,non	
	ha scopo di lucro e si propone di perseguire con spirito	
	mutualistico attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	

	dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e	
	solidaristico;la promozione e la realizzazione di attività	
	volte al miglioramento della qualità della vita,alla	
	prevenzione della salute,all'intervento socio-assistenziale	
	e socio-sanitario.	
	Ai fini di cui sopra i servizi possono essere forniti anche	
	a terzi,facenti parte di categorie bisognose di intervento	
	sociale ed al contempo la cooperativa potrà fornire	
	occasioni di lavoro ai soci cooperatori .	
	Art.4 - (oggetto sociale)	
	La società senza finalità speculative e nel rispetto delle	
	clausole di mutualità,avvalendosi prevalentemente	
	dell'attività lavorativa dei soci cooperatori ,si propone le	
	attività seguenti:	
	- la gestione di case di prima accoglienza per persone	
	emarginate ,quali tossicodipendenti,alcolisti,soggetti	
	affetti da malattie mentali,ragazze madri,donne vittime di	
	violenze,invalidi fisici,psichici e sensoriali e soggetti in	
	difficoltà in genere;	
	- la gestione di centri d'accoglienza,case famiglia,	
	comunità alloggio,case di riposo,case protette;case albergo	
	per anziani,disabili psichici o fisici;minori e di altri	
	soggetti privi d'assistenza;	
	- l'organizzazione la gestione di servizi di assistenza	
	sociale anche a domicilio,prestato da personale	

	specializzato,destinata a: minori,anziani,portatori di	
	handicap,disabili psichici,cittadini stranieri residenti nel	
	territorio nazionale,minoranze etniche,tossicodipendenti,	
	alcolisti,nonchè a tutti i soggetti bisognosi di assistenza	
	ed alle loro famiglie,organizzando altresì servizi ed	
	interventi finalizzati al loro sostegno;	
	- la creazione di centri diurni e notturni d'accoglienza e	
	d'ascolto per minori a rischio di tutte le categorie sopra	
	elencate nonchè la creazione di laboratori artigianali	
	destinati al recupero di soggetti svantaggiati,alla loro	
	formazione ed all'inserimento degli stessi nel mondo del	
	lavoro;	
	- la realizzazione e gestione di comunità alloggio,case	
	albergo,casa protetta,case di riposo,residenza sanitaria	
	assistita,case di riposo e centri di accoglienza per malati	
	di alzheimer ,centri di riabilitazione,asili nido,case per	
	soggiorno vacanza,case famiglia,strutture di primissima	
	accoglienza e strutture di accoglienza di secondo livello	
	(M.S.N.A.),case di accoglienza per gestanti e madri con	
	figli;	
	- prestazione di attività socio-assistenziale e	
	socio-sanitario nonché il raggiungimento degli obiettivi	
	previsti dalla L.R. 22/86 e successive modifiche e dalla	
	L.328/2001;	
	- servizi di consulenza psicologica e pedagogica e confronto	

	su situazioni relazionali problematiche, mediazione e	
	consulenza familiare.	
	- servizi di consulenza e sostegno a favore dell'adozione	
	etero familiare ed in generale dell'affidamento e adozione	
	dei minori;	
	- servizi ed iniziative volte alla prevenzione del	
	disadattamento sociale e della criminalità minorile, nonché	
	al recupero di svantaggiati mediante interventi finalizzati	
	al sostegno psicologico, pedagogico e culturale di	
	adolescenti e di giovani in difficoltà;	
	- la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento	
	psichico o fisico delle fasce emarginate nella società;	
	- La gestione e l'organizzazione di servizi educativi	
	mediante attività parascolastiche, interscolastiche ed	
	extrascolastiche; servizi culturali, ricreativi, sportivi per i	
	piccoli (ludoteche), servizi socio-psico-pedagogici, di	
	orientamento scolastico, di assistenza educativa e sociale;	
	servizi di qualificazione e di aggiornamento culturale e	
	sociale nel settore socio sanitario;	
	- partecipazione a progetti operativi inter istituzionali	
	tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in	
	collaborazione con i familiari (P.E.I.) nonché a progetti	
	educativi/didattici personalizzati riguardanti la dimensione	
	dell'apprendimento dei discenti in difficoltà correlata agli	
	aspetti riabilitativi e sociali;	

	- gestione di servizi educativi anche mediante	
	l'organizzazione e gestione di colonie estive;promozione del	
	turismo sociale;	
	- la promozione e gestione di attività sociali,educative e	
	formative a favore delle fasce emarginate della società;	
	- la promozione e l'attivazione di programmi di	
	collaborazione con organismi nazionali ed internazionali nei	
	settori sopra elencati;nonché l'assistenza e consulenza ad	
	Enti pubblici e privati negli ambiti di ricerca ed	
	intervento nei settori medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,	
	di cui alla lettera b) dell'art.1 L.8.11.1991 n.381,la	
	società cooperativa potrà altresì svolgere le seguenti	
	attività:	
	- la promozione di attività di informazione e di formazione	
	culturale e professionale,mediante l'istituzione di corsi di	
	formazione,di qualificazione,di specializzazione,di	
	perfezionamento ed aggiornamento nell'ambito dei servizi	
	sociali.	
	- Il compimento di tutte quelle operazioni di carattere	
	tecnico,finanziario ed immobiliare necessarie per il	

	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa potrà stipulare convenzioni con personale	
	specializzato ove ve ne sia disponibile fra i soci per	
	comprovanti motivi funzionali della società, compiere ogni	
	azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività	
	sociali utili al raggiungimento degli scopi	
	sociali; usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti	
	agevolati e di tutte le provvidenze in	
	genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente	
	previsti dalla leggi emanate e da emanare.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci ordinari e soci lavoratori che per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione possono	
	partecipare direttamente alla vita sociale e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	I soci lavoratori hanno diritto a concludere contratti	
	lavoro con la cooperativa nelle tipologie previste dalla	
	legge.	

	b) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	A questi non si applicano le disposizioni delle leggi in	
	materia di lavoro subordinato o autonomo, nè di assicurazioni	
	sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli	
	infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.	
	L'adesione è a tempo indeterminato essendo espressamente	
	esclusa la temporaneità della partecipazione.	
	L'adesione comporta per l'associato maggiore di età il	
	diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le	
	modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina	
	degli organi direttivi dell'Associazione.	
	La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non	
	implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti	
	stessi in merito ai loro diritti nei confronti della	
	cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	E' vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o	
	autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli	
	previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime	
	qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla	
	necessità di acquisire specifiche professionalità.	
	ART.6 - Domanda di ammissione	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome,cognome,residenza,data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,delle	
	attitudini,della condizione personale e/o professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere,che non dovrà comunque essere inferiore nè	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo,accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5,delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori,coerenti con lo scopo	
	mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata,a cura dell'Organo	
	amministrativo,sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve,entro 60 giorni,motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessi.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	

	amministrativo,chi l'ha proposta può,entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,la quale	
	delibera sulle domande non accolte,se non appositamente	
	convocata,in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo,nella redazione al bilancio,o nella	
	nota integrativa allo stesso,illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	ART.7 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto,i soci sono obbligati:	
	a) al versamento,con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione,a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo.	
	b) all'osservanza dello statuto,dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa,il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	

	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo	
	amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di	
	carattere fiscale, versamenti costituenti finanziamenti sia	
	fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta	
	di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	ART.8 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per la perdita di ogni capacità lavorativa o di	
	disponibilità alla vita sociale.	
	ART.9 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART.10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamento	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	

	salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che,previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo con termine di almeno 90 giorni,non adempia	
	al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa,senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci,da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	ART.11	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	ART.12 (Liquidazione della quota)	
	La cooperativa non può rimborsare alcuna somma ai soci	
	all'atto dello scioglimento del rapporto sociale. Al socio	
	non compete,quindi,né in caso di scioglimento della società,	
	né in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale,il	
	rimborso della quota di capitale sottoscritta e versata,che	
	rimane devoluta al patrimonio sociale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	ART.13 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori , rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non inferiore ne superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono	
	essere ripartire fra i soci ne durante la vita sociale ne	
	all'atto dello scioglimento della società.	
	ART.14 (bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	

	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società segnalate dall'organo amministrativo nella	
	redazione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.1992	
	n.59 nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge	
	31.1.1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	TITOLO V	
	Organi sociali	
	ART.15 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) l'organo sindacale se nominato;	
	ART.16 (assemblea)	

	La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura	
	dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r	
	fax o e.mail (questi ultimi solo nel caso consentano la	
	prova del ricevimento) inviati otto giorni prima	
	dell'adunanza all'indirizzo indicato nel libro soci,	
	contenenti l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede sociale	
	o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso dalla prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	ART.17 (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea:	
	1- approva il bilancio;	
	2- procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del sindaco o	
	presidente del collegio sindacale;	
	4- determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci.	
	5- approva i regolamenti interni;	
	6- delibera di compiere operazioni che comportano una	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7- provvede alle modifiche dello statuto;	
	8- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	9- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge,dal presente statuto,nonchè sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno due volte l'anno.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario,ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione,facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso,la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art.18 (costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	

	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	ART.19 (votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione	
	dell'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art.20 (voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto non sia Amministratore, Sindaco	
	o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di	

	cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art.21 (presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal	
	presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'assemblea stessa, con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	ART.22 (amministrazione)	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione è scelta fra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	

	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice	
	Presidente.	
	Art.23 (competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi	
	quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto;l'organo amministrativo può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste	
	dall'art.2381 del codice civile,dei poteri in materia di	
	ammissione,recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,ad uno o a	
	più dei suoi componenti,oppure ad un comitato esecutivo	
	formato da alcuni di suoi componenti,determinandone il	
	contenuto,i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'organo	
	amministrativo,fissare l'ordine del giorno,coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni	
	anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio	
	preventivo e un bilancio consuntivo.	
	Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Di	
	Amministrazione è convocato per la predisposizione del	
	bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre	

	all'approvazione dell'Assemblea.	
	Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Di	
	Amministrazione è convocato per la predisposizione del	
	bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea.	
	Art.24 (convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,fax o	
	e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza,e,nei casi urgenti,a mezzo telegramma,in modo	
	che gli amministratori e l'organo sindacale ne sia informato	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.25 (integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori,gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dall'organo Sindacale,se nominato,	
	nei modi previsti dall'art.2386 del cod.civ.,purchè la	
	maggioranza resti costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio	
	sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di	
	amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea	
	rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art.26 - (compensi degli amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri	
	del comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	E' esclusa la corresponsione agli amministratori di compensi	
	superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei	
	medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate	
	esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche	
	competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del	
	venti per cento.	
	Art.27 (rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	

	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se	
	nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori	
	generali, institutori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.	
	Art.28 - (Organo di controllo)	
	I soci, qualora lo ritengano opportuno o quando si	
	verifichino le condizioni previste dall'art.2477 del codice	
	civile o da altre norme di legge, nominano l'organo di	
	controllo costituito da un solo membro effettivo o il	
	revisore o il collegio sindacale (composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti) o altro diverso organo di	
	controllo scelto dai soci tra quelli previsti dalle leggi	
	vigenti al momento della nomina.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e	
	scade alla data della decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui l'organo è stato ricostituito . Ciascun sindaco è	
	rieleggibile.	
	Non può essere nominato alla carica di Sindaco e se nominato	
	decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni	
	previste dall'art.2399 cod. civ.	
	Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e	

	2403/bis cod.civ. ed inoltre può esercitare il controllo	
	contabile;in relazione a ciò egli deve essere un Revisore	
	Contabile. Si applicano,inoltre,le disposizioni di cui agli	
	artt.2406 e 2407 cod.civ.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.29 (scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio	
	dell'organizzazione,in caso di suo scioglimento per	
	qualunque causa,ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione,destinazione imposta	
	dall'art.2514,comma 1,lett.d),del codice civile,salvo	
	diversa destinazione imposta dalla legge.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.30 (Principi di mutualità,indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale,di	
	riserve indivisibili,di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione,sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati.	
	Art.31 (Rinvio)	

25 di 25